

## ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico “semplice” (attribuito dall’art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013) rappresenta la possibilità per i cittadini di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nella sezione “Fondazione trasparente” e questa sia stata omessa.

Le strutture socio sanitarie e assistenziali accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza socio sanitaria.

Il diritto di accesso civico “generalizzato” (attribuito dall’art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013) rappresenta il diritto di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’accesso civico generalizzato si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto.